

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 13033 del 09/08/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/13421 del 08/08/2017

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PSR 2014-2020 - DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI DI VALUTAZIONE DEI PIANI DI INNOVAZIONE, RIFERITI AL TIPO DI OPERAZIONE 16.1.01 "GRUPPI OPERATIVI DEL PEI PER LA PRODUTTIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA" E AL TIPO DI OPERAZIONE 16.2.01 "PROGETTI PILOTA E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE"- CIG N. 7168456D04 - CUP N. E49G17000690009

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Responsabile del SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, GIORGIO POGGIOLI

Firmatario: GIORGIO POGGIOLI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti Pubblici";
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", per quanto applicabile;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)";
- il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 2012, n. 94;

Visti, inoltre:

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2009 recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013, recante "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (di seguito brevemente PSR), attuativo del Reg. (CE) n. 1305/2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 978 del 30 giugno 2014, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2017)2550 finale del 12 aprile 2017, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 527 del 20 aprile 2017;

- la Misura 20 "Assistenza Tecnica" del PSR finalizzata ad assicurare il supporto alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma, articolata in 3 Azioni fra le quali rientra l'Azione 2 "Attività di supporto";
- il Programma Operativo della Misura 20 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 12 novembre 2015;

Preso atto che secondo quanto previsto al paragrafo 4. "Procedure di attuazione" e 5. "Ruoli e responsabilità" del Programma Operativo della Misura 20:

- la responsabilità della gestione e dell'attuazione degli interventi di assistenza tecnica è attribuita all'Autorità di Gestione del Programma, individuata nella Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- le iniziative rientranti nel campo di applicazione della normativa per l'acquisizione dei beni e servizi sono attuate direttamente dalla Regione, nel contesto delineato dalla normativa in vigore sui contratti pubblici;
- come confermato con la Deliberazione n. 97/2017 e con atto direttoriale n. 1963 /2017, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è individuato nel Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- l'Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR 2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21;
- la responsabilità dei controlli amministrativi previsti all'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, da effettuare preliminarmente all'affidamento del servizio, risulta in capo al Responsabile del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari di questa Direzione;
- la responsabilità dei controlli in loco di cui all'articolo 49 del medesimo Regolamento è individuata in capo al Servizio "Autorità di Audit" del Gabinetto del Presidente della Giunta;

Atteso:

- che la Misura 16 "Cooperazione" del PSR 2014-2020

comprende il Tipo di operazione 16.1.01 "Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura" nonché il Tipo di operazione 16.2.01 "Progetti pilota e sviluppo dell'innovazione";

- che secondo i contenuti del PSR le suddette operazioni si attivano attraverso specifici Avvisi pubblici;
- che i Piani d'innovazione, presentati con le domande di sostegno a seguito dell'emanazione di detti Avvisi, sono oggetto d'istruttoria, che si compone anche di una valutazione tecnico-scientifica;
- che detta valutazione tecnico-scientifica è finalizzata all'applicazione dei principi di selezione "Coerenza tra la composizione del Gruppo Operativo e gli obiettivi del Piano" e "Validità del Piano dal punto di vista tecnico, scientifico da valutare in base alla completezza dell'individuazione dei problemi da affrontare ed alla descrizione delle ricadute concrete per gli agricoltori in termini di realizzazioni e misurabilità degli indicatori di risultato", previsti dai citati Avvisi nonché all'attribuzione dei relativi punteggi;
- che oggetto di valutazione sono, nello specifico, i Piani di innovazione presentati in esito all'Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 227/2017 (Tipo di operazione 16.2.01), oltre a quelli che verranno presentati in esito agli avvisi da emanare entro il periodo di programmazione del PSR, stimabili indicativamente nel numero di quattro e riferibili al Tipo di operazione 16.1.01;

Richiamate in ordine alla programmazione della spesa:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 20 aprile 2017 con la quale si è provveduto ad aggiornare il Programma di acquisizione di beni e servizi della Misura 20 del PSR 2014-2020, relativo all'annualità 2017, il quale prevede, nell'ambito dell'Azione 2 "Attività di supporto", la tipologia di intervento 2.6 "Supporti all'attività amministrativa e tecnica dell'Autorità di gestione attraverso il potenziamento del personale, l'acquisizione di professionalità esterne e supporti operativi specifici idonei ad attuare il programma in maniera efficace ed efficiente", (tipologia di cui alla voce n. 27 "Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali" della tabella della sezione 3 dell'appendice 1 della parte speciale degli indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008), per un importo complessivo di Euro 2.499.933,00, comprensivi dell'IVA di legge;

- la relativa specificazione delle iniziative di spesa - formulata, ai sensi della citata deliberazione n. 2416/2008 dal Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, con determinazione n. 7559 del 18/05/2017, dove si prevede, con riferimento alla sopraddetta tipologia d'intervento, l'acquisizione di un servizio di "Supporto al nucleo di valutazione dei progetti di innovazione del tipo di operazione 16.1.01", per un importo complessivo di 100.000,00, da affidare mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la predetta specificazione avente ad oggetto l'acquisizione di un servizio di "Supporto al nucleo di valutazione dei progetti di innovazione del tipo di operazione 16.1.01" è da intendersi riferibile a tutti gli interventi della Misura 16 "Cooperazione" del P.S.R. 2014-2020 relativi ai progetti di promozione dell'innovazione e, pertanto, anche al predetto Tipo di operazione 16.2.01 "Progetti pilota e sviluppo dell'innovazione", in quanto all'atto della sua adozione non era ancora stata approvata - da parte della Commissione europea - la modifica del PSR circa l'introduzione di un specifica linea di intervento della misura 16 "Cooperazione" relativamente ai soli progetti di filiera, avente le medesime finalità del tipo di operazione 16.1.01 "Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità in agricoltura";

Acquisita al prot. NP/2017/14581 dell'11 luglio 2017 la nota del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare - integrata con nota NP/2017/16935 dell'8 agosto 2017 - avente ad oggetto la richiesta di avvio della procedura d'acquisto del servizio di valutazione dei Piani di innovazione, pervenuti in esito agli Avvisi pubblici approvati con riferimento alla Misura 16 "Cooperazione" del PSR, in rapporto alla loro validità tecnico-scientifica, contenente la relazione tecnica illustrativa, la stima dei costi, il capitolato tecnico e il verbale d'estrazione dei soggetti da invitare alla procedura;

Visto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato D. Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la deliberazione n. 1096 in data 26 ottobre 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in esito a quanto stabilito all'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, ha adottato le Linee guida n. 3 per la nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;

Richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante "Assetti operativi gestionali delle posizioni professionali,

deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca" la quale prevede, per quanto concerne la gestione delle procedure di acquisto, la competenza del Responsabile del Servizio affari generali, giuridici e finanziari per la fase di scelta del contraente fino alla stipula del contratto, ferma restando la competenza del RUP all'adozione della determina a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni atto gestionale collegato all'esecuzione del contratto;

Atteso che il sottoscritto svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato e pertanto anche quelle di Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Parte Generale", Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59;

Considerato che, così come evidenziato nella relazione illustrativa sopra citata, il servizio consiste nella valutazione, da parte di valutatori esperti, della validità tecnico - scientifica di ciascun Piano e nella consegna del relativo esito al Servizio Innovazione, Promozione, Qualità e Internazionalizzazione del Sistema Agroalimentare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione oggetto di valutazione;

Atteso che il citato atto direttoriale n. 7559/2017 provvede a rimandare ad un successivo atto del sottoscritto, in qualità di RUP, l'individuazione del Direttore dell'esecuzione (DEC), nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC nella linea guida n.3/2016;

Ritenuto di individuare quale direttore dell'esecuzione il responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare, in considerazione delle caratteristiche del servizio, che costituisce una fase dei procedimenti di valutazione delle domande pervenute a seguito dei predetti avvisi;

Dato atto:

- che tale servizio può protrarsi fino al termine del periodo di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale, indicativamente il 2020 e che pertanto il relativo contratto debba avere durata fino alla fine del periodo di programmazione, nel limite dell'importo contrattuale previsto;
- dei livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali per figure professionali analoghe a quelle richieste;

- che il valore del servizio risulta, quindi, quantificato in Euro 81.950,00, più Euro 18.029,00 per IVA al 22%, per un totale lordo di Euro 99.979,00, con un costo della manodopera pari a circa il 70% per cento del valore complessivo del servizio;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 21 della citata L.R. 11/2004 e dal citato art. 26 della Legge n. 488/1999, che non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) o dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (Consip S.p.A.) per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

Preso atto che l'art. 7 del richiamato decreto-legge n. 52/2012 - convertito con modificazioni nella Legge 94/2012 - ha modificato il comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Dato atto, con riguardo alla fase volta alla selezione degli operatori economici da invitare:

- di avere preventivamente proceduto ad effettuare un'indagine di mercato mediante pubblicazione - avvenuta il 18 maggio 2017 - di apposito Avviso, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Regione Emilia-Romagna, contenente la descrizione degli elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, accompagnata da un invito a manifestare il proprio interesse a partecipare;
- che in data 30 maggio 2017 è stata presentata una manifestazione di interesse da parte di un operatore economico, acquisita agli atti dell'Amministrazione al protocollo PG/2017/403506 del 31 maggio 2017;

Considerato che è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. il bando "Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni" (con particolare riferimento a servizi classificati alla categoria "Servizi generali di consulenza gestionale", Definizione di cruscotti e di indicatori di reporting per il monitoraggio dello stato di avanzamento di piani e/o programmi), nonché il bando "ICT 2009" (con particolare riferimento alla tipologia di prodotto "Servizi applicativi"), che contempla la disponibilità di servizi con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del servizio oggetto della presente determinazione;

Evidenziato che l'acquisto del servizio è compatibile con le finalità della Misura 20, Azione 2;

Ritenuto pertanto:

- di attivare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, una procedura negoziata - sul MePa - finalizzata ad affidare il servizio le cui caratteristiche sono individuate nel capitolato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di invitare alla procedura l'operatore economico che ha presentato la manifestazione d'interesse sopra richiamata, iscritto al bando "ICT 2009", e altri 4 operatori economici abilitati all'iniziativa "Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni", selezionati attraverso un sorteggio effettuato con le modalità descritte nel verbale d'estrazione effettuato dal Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;
- di prevedere quale requisito di selezione, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, quello dell'idoneità professionale risultante dall'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- di procedere all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea;

Ritenuto, inoltre, di applicare - in considerazione delle caratteristiche del servizio - i seguenti elementi di valutazione:

- modello organizzativo generale, con definizione delle responsabilità e dei compiti dei vari soggetti coinvolti;
- numero previsionale e caratteristiche delle persone stabilmente coinvolte nel servizio;
- metodologia di abbinamento tra esperti e piani da valutare;
- strumentazione di monitoraggio degli stati di avanzamento delle attività di valutazione;
- metodologia di verifica delle incompatibilità;
- ruolo del referente e modalità di relazione con la Regione;
- esperienza dell'operatore economico in attività coerenti con l'oggetto della gara;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 inerente le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

Dato atto che:

- ai fini e per gli effetti di cui alla Legge n. 136/2010, il codice CIG è il n. **7168456D04**;
- ai fini e per gli effetti di cui alla Legge n. 3/2003, il CUP è il n. **E49G17000690009**;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Amministrazione non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non ha proceduto alla relativa stima dei costi per la sicurezza, in quanto in relazione alla fattispecie in esame non sono rilevabili rischi interferenti, poiché i servizi di cui al presente atto non implicano lo svolgimento di attività presso la struttura regionale;

Richiamati:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 "Conflitto di interesse";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta n. 421 del 31 marzo

2014, ed in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come aggiornato dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla medesima Autorità con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2014/0248404 del 30 giugno 2014, ed in particolare il punto 3.1 "Attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001";

Dato atto che:

- come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 966/2014 il "Patto di integrità" non si applica alle procedure telematiche;
- che l'invito a partecipare alla gara, inoltrato mediante RdO, contiene l'esplicito richiamo alla determina a contrarre e è corredato dei necessari allegati (disciplinare di gara, capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, schema di dichiarazioni);
- tali allegati contengono l'esplicita previsione del rispetto da parte dell'operatore economico di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- il sottoscritto Dirigente, Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, nonché RUP, non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013;

Atteso:

- che l'aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che la presente procedura è soggetta ai controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Regolamento (UE) n.

809/2014, da parte del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari; che pertanto si procederà all'affidamento definitivo del servizio e alla stipula del contratto nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, solo a seguito dell'esito positivo dei controlli indicati ai punti precedenti;

Atteso, inoltre, che alla stipula del contratto provvede la Responsabile del Servizio Affari giuridici finanziari, secondo le modalità previste dal MEPA, mediante scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione sottoscritti con firma digitale dal fornitore e dalla Regione, subordinatamente all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi relativi all'imposta di bollo ed alla presentazione della garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamati in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:

- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la già citata deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. già citata, per quanto concerne la "Parte Generale"
 - n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 702 del 16 maggio 2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle

Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 477 del 10 aprile 2017, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali cura della persona, salute e welfare; risorse, Europa, innovazione e istituzioni e autorizzazione al conferimento ad interim per ulteriore periodo sul servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di attuare l'iniziativa di spesa rientrante nel Programma di acquisizione beni e servizi, per l'anno 2017, del PSR 2014-2020, Misura 20, approvato con deliberazione n. 531/2017, nell'ambito dell'Azione 2, tipologia di intervento 2.6, così come specificato con determina direttoriale n. 7559/2017, per un importo complessivo massimo di Euro 100.000,00;
3. di acquistare un servizio di valutazione dei Piani di innovazione, pervenuti in esito agli Avvisi pubblici riferiti al Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità in agricoltura” e al Tipo di operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo dell'innovazione” della Misura 16 “Cooperazione” del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna, in rapporto alla loro validità tecnico-scientifica, per un importo massimo netto di Euro 81.950,00, più Euro 18.029,00 per IVA, per un totale lordo di Euro 99.979,00 e per una durata contrattuale fino alla fine del periodo di programmazione, indicativamente previsto per il 2020;
4. di attivare sul MePa, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio avente le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, mediante Richiesta di Offerta corredata dei necessari allegati (disciplinare di gara, capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto,

- schemi di dichiarazioni), invitando cinque operatori, individuati con le modalità descritte in premessa;
5. di prevedere quale requisito di selezione quello dell'idoneità professionale risultante dall'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 6. di stabilire che il servizio sia aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, valutando i seguenti elementi:
 - modello organizzativo generale, con definizione delle responsabilità e dei compiti dei vari soggetti coinvolti;
 - numero previsionale e caratteristiche delle persone stabilmente coinvolte nel servizio;
 - metodologia di abbinamento tra esperti e piani da valutare;
 - strumentazione di monitoraggio degli stati di avanzamento delle attività di valutazione;
 - metodologia di verifica delle incompatibilità;
 - ruolo del referente e modalità di relazione con la Regione;
 - esperienza dell'operatore economico in attività coerenti con l'oggetto della gara;
 7. di precisare che:
 - il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - che l'aggiudicazione è disposta con apposito atto della Responsabile del Servizio Affari giuridici e finanziari a conclusione della procedura;
 - che per l'Emilia-Romagna l'Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR 2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA);
 8. individuare quale direttore dell'esecuzione il responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;
 9. di stabilire che il capitolato preveda la clausola di affidare definitivamente solo a seguito dell'esito positivo della procedura di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/14, da parte del competente Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
 10. di approvare il capitolato tecnico, lo schema di contratto, entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto, che

definiscono le caratteristiche tecniche e le condizioni essenziali delle prestazioni;

11. di dare atto:

- che questo Servizio provvede ad affidare definitivamente, solo a seguito dell'esito positivo del controllo indicato al punto 9. e di quelli sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che alla stipula del contratto provvede la Responsabile del Servizio Affari giuridici finanziari, secondo le modalità previste dal MEPA mediante scrittura privata, consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione, sottoscritti con firma digitale dal fornitore e dalla Regione, subordinatamente all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi relativi all'imposta di bollo ed alla presentazione della garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

12. di precisare:

- che il codice CIG è il n. **7168456D04**;
- che il CUP è il n. **E49G17000690009**;
- che ad avvenuta stipula del contratto l'operatore economico individuato come affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

13. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 89/2016 e n. 486/2017.

GIORGIO POGGIOLI

CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI PIANI DI INNOVAZIONE

1. PREMESSA

Il Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 - attuativo del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 - è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema agroalimentare regionale, approvato dalla Commissione Europea, da ultimo, con Decisione C(2017)2550 finale del 12 aprile 2017, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 20 aprile 2017.

Il Programma investe su **conoscenza e innovazione**, stimola la **competitività** del settore agroindustriale, garantisce la gestione sostenibile di **ambiente e clima** e favorisce un equilibrato **sviluppo del territorio** e delle comunità locali.

Il Programma persegue, in sintesi, le priorità dello sviluppo rurale quali obiettivi generali e le relative focus area quali obiettivi specifici e si articola in Misure, sotto misure e Tipi di operazione, che vengono attivate attraverso specifici *Avvisi pubblici*.

A seguito dell'emanazione degli *Avvisi pubblici* l'iter amministrativo prevede un'istruttoria sui requisiti di ammissibilità e l'applicazione dei principi di selezione sulle domande presentate, cui fa seguito la determinazione della spesa massima ammissibile ad aiuto e del conseguente contributo concedibile.

I Piani d'innovazione presentati – per la Misura 16 “Cooperazione” - con le domande d'aiuto sono oggetto d'istruttoria. In tale fase i Piani d'innovazione sono sottoposti anche ad una valutazione tecnico-scientifica.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è l'acquisizione di un servizio di valutazione dei *Piani di innovazione* - di seguito *Piani* - pervenuti in esito agli *Avvisi pubblici* ed approvati con riferimento alla Misura 16 “Cooperazione” del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna, in rapporto alla loro validità tecnico-scientifica.

Gli *Avvisi* oggetto di valutazione sono, nello specifico, quello approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 227/2017 relativa al Tipo di operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo dell'innovazione”, oltre a quelli che verranno emanati entro il periodo di programmazione del Programma di sviluppo rurale, stimabili indicativamente nel numero di quattro e riferibili al Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità in agricoltura”.

Ciascun Piano deve essere valutato da 2 (due) esperti. In base ad un principio generale di rotazione, di norma, ad un esperto non possono essere assegnate più di cinque valutazioni.

L'affidatario mette a disposizione della Regione anche un cruscotto che consenta di monitorare l'avanzamento del processo di valutazione, dalla fase di abbinamento con l'esperto fino al rilascio delle valutazioni. In questa fase e fino alla pubblicazione delle graduatorie il nominativo del valutatore dovrà restare anonimo.

La valutazione dovrà essere effettuata utilizzando i parametri ed i criteri indicati negli *Avvisi pubblici* citati, nonché sulla base degli indirizzi e degli orientamenti che la Regione fornisce a seguito dell'aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura.

La Regione provvederà a fornire al soggetto affidatario la documentazione allegata a ciascuno dei Piani da valutare secondo modalità che saranno definite a seguito dell'aggiudicazione.

Al termine delle valutazioni effettuate per ciascuno degli *Avvisi pubblici*, l'affidatario fornirà alla Regione un report contenente le valutazioni, distinte per ciascuno dei Piani valutati ed articolate per ciascuno dei criteri evidenziati negli *Avvisi pubblici*, nei termini indicati al paragrafo 7.

A seguito della pubblicazione da parte della Regione delle graduatorie dei Piani ritenuti ammissibili, l'affidatario fornirà alla Regione - ai soli fini della verifica di conformità della prestazione resa - i nominativi degli esperti coinvolti nella valutazione di ciascun Piano nonché il numero delle valutazioni effettuate da ciascun valutatore.

L'affidatario si impegna, altresì, a fornire alla Regione le informazioni relative alla valutazione qualora necessarie per le attività di controllo ex-post, di reportistica, di gestione di eventuali controversie, anche dopo la conclusione della valutazione e del contratto.

Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio, l'affidatario dovrà altresì individuare un referente unico per tutte le attività oggetto del presente capitolato con cui la Regione possa rapportarsi.

Per le attività oggetto del presente capitolato, entro **60 giorni** dalla conclusione del contratto, l'affidatario si impegna a restituire alla Regione tutti i documenti ed i dati acquisiti ed ogni eventuale copia realizzata, anche tramite supporti ottici o altre modalità. I dati dovranno contestualmente essere cancellati dai server del fornitore (comprese le copie di backup).

3. CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE COINVOLTO

La valutazione dei Piani deve essere resa da valutatori esperti. I valutatori devono:

- essere docenti universitari o ricercatori;
- avere un'esperienza lavorativa documentata di almeno 5 anni alla data di presentazione dell'offerta in materia di innovazione e ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale, compresa quella relativa alle esperienze acquisite nella valutazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

ovvero

- essere registrati in REPRIS (Elenco esperti istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR) nella sezione ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale. Il soggetto offerente deve allegare alla documentazione di gara l'autorizzazione all'eventuale utilizzo di tale elenco;

ovvero

- essere registrati nell'Elenco degli Esperti in materia di ricerca e innovazione sul sistema agricolo istituito dal MIPAAF con Decreto Ministeriale n. 23966 del 11/10/2016, ad esclusione degli iscritti nel comparto VIII.

Le iscrizioni negli elenchi, alternative all'esperienza quinquennale, possono coesistere in capo al medesimo soggetto.

I valutatori devono essere classificati in aree di competenza, individuate sulla base delle focus area indicate negli Avvisi pubblici. L'affidatario attribuisce i Piani agli esperti correlando le tematiche, le parole chiave e i settori produttivi definiti per ciascun Piano con le aree di competenza di ciascun valutatore.

4. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Per garantire l'indipendenza nelle valutazioni dei Piani, gli esperti, prima di procedere alla valutazione, dovranno esplicitamente dichiarare che non esistono conflitti di interesse tra l'attività di valutazione e i soggetti valutati, non avendo partecipato in alcun modo alla predisposizione dei Piani presentati e non avendo rapporti di collaborazione professionale o di lavoro dipendente con nessuno dei soggetti coinvolti nei medesimi Piani.

Il sopraggiungere di una causa di incompatibilità comporta l'obbligo per l'esperto di farne esplicita comunicazione al soggetto aggiudicatario per consentire l'assegnazione della valutazione del Piano ad altro esperto.

5. AFFIDAMENTO DEFINITIVO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'affidamento definitivo, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 1701/2015, avviene solo a seguito dell'esito positivo della procedura di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/14, da parte del competente Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari.

Il contratto è stipulato solo dopo l'affidamento definitivo.

6. BASE DI GARA E IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO

Per lo svolgimento del servizio in argomento la base di gara è pari a euro **200,00** onnicomprensivo, IVA esclusa, per ciascun Piano da valutare.

L'importo massimo del contratto è di euro **81.950,00** Iva esclusa (0,00 per oneri di sicurezza).

7. TERMINI PER L'ESECUZIONE E DURATA CONTRATTUALE

La consegna della reportistica contenente le valutazioni effettuate dagli esperti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla consegna da parte della Regione al soggetto affidatario dei Piani e della correlata documentazione oggetto di valutazione.

Il contratto avrà validità dalla data della stipula fino al termine del periodo di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale, indicativamente il 2020, nel limite dell'importo contrattuale previsto.

8. SICUREZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, per l'attività in oggetto, di natura meramente intellettuale, non si prevedono interferenze, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (zero).

9. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura è quello risultante dall'applicazione del prezzo unitario offerto dal Forni risultante e comprende, tra l'altro:

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- b) tutti i servizi connessi.

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico esso stesso di ogni relativo rischio o alea.

Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati, concordati tra le parti.

Per lo svolgimento del servizio in argomento è corrisposto al massimo un compenso onnicomprensivo, IVA esclusa, di **euro 200,00** per ciascun Piano oggetto di valutazione.

Sono ammesse modifiche, nel corso di esecuzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

10. PAGAMENTI

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il fornitore trasmetterà al Responsabile del Procedimento apposito stato di avanzamento delle attività effettuate nei dodici mesi precedenti.

Il primo stato di avanzamento riguarda le attività svolte dalla stipula del contratto fino al termine sopra indicato.

Il fornitore, prima di emettere la fattura elettronica relativa ad ognuno dei predetti stati di avanzamento, dovrà attendere il ricevimento del Certificato di pagamento di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/16.

Sull'importo netto di ciascuna fattura relativa agli stati di avanzamento verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. lgs. n. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale.

Le fatture dovranno essere conformi alla normativa, anche secondaria, vigente in materia di fatturazione elettronica. In particolare la fattura dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, nonché gli elementi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014 e precisamente:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	OGGETTO DEL CONTRATTO	CIG	CUP
8UHO9C	Servizio di valutazione di validità tecnico-scientifica dei Piani di innovazione - M16 del PSR 2014-2020	7168456D04	E49G17000690009

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di Agrea, Organismo Pagatore regionale.

L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non può sollevare eccezioni né in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato.

Nel caso in cui il livello dei servizi resi dalla ditta aggiudicataria risulti, sulla base delle verifiche di cui all'articolo 8, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all'applicazione delle penali previste nel contratto, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta sino all'effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà condizionato all'accertamento dell'assenza in capo all'affidatario di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016).

11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, gli atti della presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente".

12. CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non altrimenti previsto nel presente capitolato si rinvia allo schema di contratto, le cui condizioni s'intendono espressamente sottoscritte ed accettate con la presentazione dell'offerta.

13. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia, oltre che all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa), ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti a tale Mercato.

ALLEGATO
SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO

per l'acquisizione di un servizio di valutazione di validità tecnico-scientifica dei Piani di innovazione (di seguito Piani) pervenuti in esito agli Avvisi pubblici approvati e da approvare entro il periodo di programmazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla Misura 16 "Cooperazione", tipo di operazione 16.1.01 e 16.2.01,

TRA

Regione Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche Committente), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro 52, in persona del _____ e legale rappresentante, _____

E

_____, con sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ P.IVA _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a)** che Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione di un servizio di valutazione di validità tecnico-scientifica dei Piani pervenuti in esito agli Avvisi pubblici approvati e da approvare entro il periodo di programmazione del Programma di sviluppo rurale, con riferimento alla Misura 16 "Cooperazione", tipo di operazione 16.1.01 e 16.2.01, mediante procedura negoziata sotto soglia tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.;
- b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
- f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

2. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Contratto dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Emilia-Romagna, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto, per l'acquisto del servizio individuato in premessa, dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.
2. Con il Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a fornire i servizi del presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti del valore massimo del Contratto, pari a Euro **81.950** (ottantunomilanovecentocinquanta) IVA esclusa.
3. La Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al fornitore aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4 – Termini per l'esecuzione e durata contrattuale

1. La consegna della reportistica contenente le valutazioni effettuate dagli esperti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla consegna da parte della Regione al fornitore dei Piani e della correlata documentazione oggetto di valutazione.
2. Il contratto avrà validità dalla data della stipula fino al termine del periodo di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale, indicativamente il 2020, nel limite dell'importo massimo contrattuale previsto.

Articolo 5 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese

di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Il fornitore si impegna anche a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 7 – Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.
2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti saranno concordati direttamente con il Direttore dell'esecuzione del contratto indicato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. La società fornitrice si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
4. Tutte le attività oggetto del presente contratto sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, indicato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 8 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque il Committente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

Articolo 9 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dal Committente è calcolato sulla base dell'offerta economica, pari ad Euro _____ (IVA esclusa) per ciascun piano da valutare.
2. Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il fornitore trasmetterà al Responsabile del Procedimento apposito stato di avanzamento delle attività effettuate nei dodici mesi precedenti.

2. Il primo stato di avanzamento riguarda le attività svolte dalla stipula del contratto fino al termine sopra indicato.
3. Il fornitore, prima di emettere la fattura elettronica relativa ad ognuno dei predetti stati di avanzamento, dovrà attendere il ricevimento del Certificato di pagamento di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/16.
4. Sull'importo netto di ciascuna fattura relativa agli stati di avanzamento verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. lgs. n. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale.
5. Le fatture dovranno essere conformi alla normativa, anche secondaria, vigente in materia di fatturazione elettronica. In particolare la fattura dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, nonché gli elementi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014 e precisamente:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	OGGETTO DEL CONTRATTO	CIG	CUP
8UHO9C	Servizio di valutazione di validità tecnico-scientifica dei <i>Piani di innovazione</i> - M16 del PSR 2014-2020	7168456D04	E49G17000690009

6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di Agrea, Organismo Pagatore regionale.
7. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non può sollevare eccezioni né in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto.
10. Nel caso in cui il livello dei servizi resi dalla ditta aggiudicataria risulti, sulla base delle verifiche di cui all'articolo 8, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla

gara, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente contratto, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta sino all'effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136., pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 10 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
7. La Regione Emilia-Romagna verificherà che nei contratti di subappalto, qualora stipulati, sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 12 – Trasparenza, clausola anticorruzione e conflitto d'interessi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Il fornitore dichiara che, ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Regione Emilia-Romagna, che entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio abbiano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
4. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/16.

Articolo 13 - Penali

1. Fatti salvi il caso di ritardo non imputabile al fornitore ovvero dovuto a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna indicati, per ogni giorno solare di ritardo dal termine definito all'art. 4 e fino al 20° giorno compreso, sarà applicata la penale dell'1 per mille dell'importo relativo alla parte di servizio non effettuato, nel limite massimo previsto dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Oltre i 20 gg. di ritardo nella consegna l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno dell'affidatario stesso e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Emilia-Romagna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 - Designazione responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, con riferimento alle domande presentate in relazione ai bandi e agli avvisi relativi alla Misura 16 "Cooperazione" oggetto di valutazione.
2. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D. Lgs. n.196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:
 - a) adempiere al servizio attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico servizio;
 - b) predisporre, qualora il servizio comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinary tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
 - d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D. Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinary tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);

- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito del servizio affidatogli;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
 - g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 del o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008.
 - h) attestare, qualora il servizio affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008.
3. Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
- attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali
 - attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c
 - adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi.
4. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.

5. I Disciplinari tecnici menzionati sono allegati al presente contratto/convenzione/verbale di aggiudicazione/ provvedimento di nomina o pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.

Articolo 16 – Risoluzione

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenute e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, la Regione Emilia-Romagna, assegna secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.
4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Committente.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e [92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), la Regione ha diritto, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un

preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento secondo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 18 – Subappalto (eventuale)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Emilia-Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Emilia-Romagna non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione Emilia-Romagna sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Emilia-Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.).

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 20 – Controversie e Foro competente

1. In caso di controversie è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente è competente in via esclusiva il Foro di Bologna

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. gg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 22 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore della Regione Emilia-Romagna dell'importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili al Fornitore la garanzia definitiva viene escussa dalla Regione.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,

resta espressamente inteso che la Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalla Regione Emilia-Romagna verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Emilia-Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della gara e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giorgio Poggioli, Responsabile del SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, in sostituzione del Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato, Valtiero Mazzotti, come disposto dalla nota del Direttore generale n° NP.2017.0016110 del 31 luglio 2017. esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/13421

IN FEDE

Giorgio Poggioli